

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le leggi regionali 19 dicembre 2023, n. 25 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali*) e n. 26 (*Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024-2026*);

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e, in particolare:

- l'articolo 39 (*Il sistema di bilancio delle Regioni*) in cui:
 - al comma 10 si dispone che, contestualmente all'approvazione della legge di bilancio, la Giunta regionale approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisca il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, prevedendo inoltre, che l'ordinamento contabile disciplini le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvedano, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese;
 - al comma 12 si prevede che al documento tecnico di accompagnamento al bilancio siano allegati i documenti previsti dall'articolo 11 (Schemi di bilancio), comma 7, ovvero:
 - il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1 del D.lgs. 118/2011;
 - il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/7 del D.lgs. 118/2011;
- l'articolo 42 (*Il risultato di amministrazione*), che stabilisce che l'avanzo sia distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati e ne disciplina le modalità di iscrizione a bilancio e nello specifico:
 - il comma 8, in cui si prevede che le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultati dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possano essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione;
 - il comma 9, che stabilisce che, se il bilancio impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta

verifichi l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approvi l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a);

- il comma 10, in cui si prevede che le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possano essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate;
- il comma 11, che stabilisce che le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo applicano quote vincolate del risultato di amministrazione, siano effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10 e che le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, corrispondenti a entrate vincolate, possano essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario;
- l'articolo 48 (*Fondi di riserva*) che disciplina l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva di cassa;
- l'articolo 51 (*Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento del bilancio e del bilancio gestionale*) in cui:
 - al comma 2, si stabiliscono le tipologie di variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione che nel corso dell'anno la Giunta autorizza con provvedimento amministrativo;
 - al comma 3, si prevede che l'ordinamento contabile regionale disciplini le modalità con cui la Giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizzano le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario;
 - al comma 4, si definiscono le variazioni che possono essere adottate dai dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario della regione;
- l'allegato 4/1 (*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*) che:
 - al punto 9.2 (*La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni*), prevede che il Documento tecnico di accompagnamento sia approvato dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale e che, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale approvi la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale, intendendo per "contestualmente" la prima seduta della

Giunta regionale successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale;

- al punto 9.11.4 stabilisce che l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo;
- l'allegato 4/2 (*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*), che:
 - al punto 5.2 lettera h) stabilisce che l'ente, in caso di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere o nel caso in cui sia condannato al pagamento di spese in seguito a sentenza non definitiva e non esecutiva, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza in un apposito fondo rischi;
 - al punto 9.2 (*Il risultato di amministrazione*), prevede che le quote accantonate del risultato di amministrazione siano utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati e che, nel corso dell'esercizio, con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (*Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione*), per quanto applicabile;

Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), e, in particolare:

- l'articolo 5, comma 5.1, lettera a), in cui si attribuisce ai dipendenti appartenenti alla categoria D titolari di incarichi di posizione di particolare responsabilità la gestione finanziaria, anche mediante l'esercizio dei poteri di spesa, nei limiti delle risorse loro assegnate e previa attribuzione da parte dell'organo di direzione politico-amministrativa dell'ente di specifiche quote di bilancio, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.
- l'articolo 24:
 - comma 1, in cui si dispone che gli organi di direzione politico-amministrativa assegnino a ciascuna struttura dirigenziale specifiche quote di bilancio nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilità pubblica;
 - comma 2, che stabilisce che compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dall'organo di direzione politico-amministrativa alla struttura organizzativa cui gli stessi sono preposti;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 1556 in data 22 dicembre 2023 con la quale vengono istituite, a decorrere dal 1° aprile 2024, le posizioni di particolare responsabilità previste dall'articolo 5, comma 5 della l.r. 22/2010;

Ritenuto opportuno rinviare a successivo atto l'attribuzione delle quote di bilancio alle posizioni di particolare responsabilità istituite con la deliberazione sopra citata e la definizione delle modalità con le quali tali risorse potranno essere gestite;

Ritenuto di procedere, secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 all'articolo 39, comma 10, all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, assegnando alle strutture dirigenziali, come sopra individuate, le risorse finanziarie e le disponibilità di cassa per fare fronte ai pagamenti che le stesse dovranno sostenere in relazione alle funzioni loro attribuite;

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio finanziario gestionale e i prelievi dai fondi di riserva ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 26/2023;

Rammentato che la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anche le seguenti tipologie di variazione:

- articolo 8, comma 1, l.r. 4/2020: variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da donazioni conferite da enti, associazioni, società e soggetti privati in genere per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare eventi calamitosi ed emergenze sanitarie epidemiologiche e delle collegate spese;
- articolo 3, comma 3, l.r. 25/2023: riproposizione sull'annualità successiva di tutte le risorse finanziarie destinate al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario;
- articolo 3, comma 4, l.r. 25/2023: riproposizione sull'annualità successiva di tutte le risorse finanziarie destinate a trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario;
- articolo 12, comma 10 l.r. 25/2023: rimodulazione per l'anno 2024, in deroga alla l.r. 48/1995, nell'ambito del medesimo Programma e solo in caso di motivata necessità ed urgenza, mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. 118/2011, delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale;
- articolo 22, comma 7, l.r. 25/2023: variazioni di bilancio finalizzate al trasferimento all'Azienda USL delle somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività;
- articolo 42, comma 17, l.r. 25/2023: variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, relativi a Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale, nei limiti degli stanziamenti autorizzati dal medesimo articolo e, ove sia previsto il cofinanziamento regionale, variazioni agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente;

Visto il parere favorevole rilasciato, per quanto di competenza, dal dirigente della Struttura programmazione e bilanci, dalla dirigente della Struttura finanze e tributi e dalla dirigente della

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il triennio 2024/2026, allegato alla presente, nell'ambito del quale, per ciascun esercizio, è individuata la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie ed in macroaggregati e i relativi allegati:
 - a) prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1 del D.lgs. 118/2011;
 - b) prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/7 del D.lgs. 118/2011;
2. di approvare il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, allegato alla presente deliberazione, con il quale, per ciascun esercizio finanziario, le quote di competenza, di cassa e in conto residui, previste nel bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 vengono ripartite in capitoli ai fini della gestione e vengono assegnate alle strutture organizzative;
3. di stabilire, per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie, che i dirigenti:
 - a) debbano in ogni caso attivarsi al fine della riscossione delle entrate a loro assegnate sia in conto competenza sia in conto residui;
 - b) debbano attivare le azioni necessarie ad assicurare il contenimento della spesa di propria competenza entro i limiti delle risorse loro assegnate per ciascun intervento;
 - c) debbano attivare le azioni necessarie a pianificare i pagamenti di propria competenza verificando preventivamente che il loro programma sia compatibile con le quote di bilancio assegnate e con la cassa attribuita ai capitoli di spesa, tenendo conto anche dei residui passivi collegati ai medesimi;
 - d) in caso di esaurimento della capienza di cassa dei capitoli loro assegnati, possano richiedere ulteriori assegnazioni attingendo dal fondo di riserva di cassa solo dopo aver verificato l'insussistenza di ulteriori disponibilità nell'ambito delle risorse assegnate ai dirigenti del medesimo Dipartimento e/o Macrostruttura;
4. di stabilire, per quanto concerne le procedure di gestione delle entrate e delle spese, che:
 - a) la registrazione contabile, quando si realizzano maggiori entrate rispetto agli stanziamenti all'atto della riscossione, possa essere effettuata d'ufficio dalla Struttura finanze e tributi negli appositi capitoli di pertinenza, già esistenti o nuovi, su richiesta dei dirigenti interessati;

- b) nell'ambito delle partite di giro e delle contabilità speciali, prima di effettuare le liquidazioni occorra, di norma, procedere all'introito delle entrate collegate;
 - c) per poter procedere all'adozione degli atti relativi ad impegni di spesa concernenti fondi a destinazione vincolata, comprese le partite di giro e le contabilità speciali, debba preventivamente e/o contestualmente essere effettuato il corrispondente accertamento annuale o pluriennale nella parte entrata del bilancio i cui estremi (numero e data) dovranno, in ogni caso, essere sempre richiamati negli atti al fine di garantire la copertura finanziaria dei collegati impegni di spesa;
 - d) negli atti che dispongono accertamenti siano indicati il codice del soggetto debitore e il V livello di cui al piano dei conti finanziario allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) negli atti che dispongono impegni di spesa siano indicati il codice del soggetto creditore, il V livello di cui al piano dei conti finanziario allegato al D.lgs. 118/2011 e l'anno di scadenza dell'obbligazione. In aggiunta, nel caso di impegni pluriennali, dovrà essere indicato un cronoprogramma in cui, per ciascun anno, siano evidenziati gli importi delle obbligazioni passive che risultano esigibili;
 - f) la copertura finanziaria delle spese di investimento, ai sensi dei punti 5.3.3, 5.3.5 e 5.3.6 dell'allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) sia indicata nell'apposito prospetto della nota integrativa al bilancio di previsione;
 - g) ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della l.r. 30/2009, al fine di ottimizzare la gestione di cassa, i trasferimenti in via continuativa previsti da leggi regionali siano effettuati tenuto conto della situazione di cassa della Regione e della dinamica dei fabbisogni finanziari dei predetti soggetti;
5. di stabilire, per quanto concerne le variazioni al bilancio, che:
- a) le variazioni per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle eventuali rimodulazioni e riprogrammazioni conseguenti a modifiche dei cronoprogrammi di entrata e/o di spesa, possano essere effettuate nel bilancio pluriennale, tenendo conto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 118/2011, le variazioni relative ai prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie (sia in conto competenza che di cassa), vengano effettuate con provvedimento del dirigente della Struttura programmazione e bilanci, precisando che lo stesso è autorizzato anche ad effettuare il prelievo per incrementare lo stanziamento di capitoli di nuova istituzione non inseriti nell'allegato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 26/2023, previa verifica dell'obbligatorietà della spesa da effettuare;
 - c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 118/2011, i prelievi dal fondo di riserva spese obbligatorie - personale regionale (sia in conto competenza che di cassa) e dai fondi per i rinnovi contrattuali del personale regionale vengano effettuati con provvedimento del dirigente della Struttura gestione del personale e concorsi e i prelievi dai Fondi per i rinnovi contrattuali del personale scolastico vengano effettuati con provvedimento del dirigente

della Struttura personale scolastico, esclusivamente per incrementare lo stanziamento di capitoli relativi a spese di personale e previo invio alla Struttura programmazione e bilanci per le verifiche di regolarità contabile di propria competenza e la validazione della variazione;

- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del D.lgs. 118/2011, le variazioni relative ai prelievi dal fondo di riserva di cassa vengano effettuate con provvedimento del dirigente della struttura Gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale;
- e) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del D.lgs. 118/2011 vengano effettuate dalla Giunta regionale:
- l'istituzione di nuove tipologie in bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni e le variazioni per le maggiori iscrizioni di sola cassa;
 - le variazioni riguardanti il fondo pluriennale conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011;
 - le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), del D.lgs. 118/2011;
 - le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
 - le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio;
- f) ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.lgs. 118/2011 siano disposte dalla Giunta regionale:
- le variazioni in conto competenza e, se contestuali, di cassa compensative tra capitoli di spesa appartenenti a diversi macroaggregati all'interno dello stesso programma e dello stesso titolo;
 - le variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti a diverse categorie all'interno della stessa tipologia sia in conto competenza che di cassa;
 - le variazioni dei macroaggregati, delle categorie e dei relativi capitoli in applicazione di variazioni disposte con legge riguardanti missioni e programmi (per la parte spesa), titoli e tipologie (per la parte entrata);
- g) ai sensi dell'articolo 51 comma 4 del D.lgs. 118/2011, siano disposte dal dirigente della struttura responsabile della spesa e/o dell'entrata, previo invio alla Struttura finanze e tributi

e alla Struttura programmazione e bilanci per la verifica di regolarità contabile di propria competenza, l'eventuale creazione dei nuovi capitoli e la prenotazione della variazione:

- le variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (sia in conto competenza che di cassa), anche per i casi in cui sia necessaria l'istituzione di nuovi capitoli;
 - le variazioni compensative anche tra capitoli dei macroaggregati "trasferimenti correnti", "contributi agli investimenti" e "trasferimenti in conto capitale" (sia in conto competenza che di cassa);
 - le variazioni concernenti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (sia in conto competenza che di cassa);
 - le variazioni riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, ad esclusione di quelle previste con il riaccertamento ordinario;
- h) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, l.r. 4/2020, siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da donazioni conferite da enti, associazioni, società e soggetti privati in genere per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare eventi calamitosi ed emergenze sanitarie epidemiologiche e delle collegate spese;
- i) ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l.r. 25/2023, sia disposta dalla Giunta regionale la riproposizione sull'annualità successiva di tutte le risorse finanziarie destinate al fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario;
- j) ai sensi dell'articolo, 3 comma 4, l.r. 25/2023, sia disposta dalla Giunta regionale la riproposizione sull'annualità successiva di tutte le risorse finanziarie destinate a trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario;
- k) ai sensi dell'articolo 12, comma 10, della l.r. 25/2023, per l'anno 2024, in deroga alla l.r. 48/1995, siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale, nell'ambito del medesimo Programma, in caso di motivata necessità ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs. 118/2011;
- l) ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della l.r. 25/2023 siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni di bilancio finalizzate al trasferimento all'Azienda USL delle somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività;
- m) ai sensi dell'articolo 42, comma 17, della l.r. 25/2023 per il triennio 2024/2026, relativamente ai Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale, siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, ivi incluse le quote di cofinanziamento finanziate con risorse regionali, nei limiti degli stanziamenti previsti dal medesimo articolo;
- n) in relazione a quanto previsto nell'allegato 4/2 (*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*), al punto 5.2 lettera h), siano disposti dalla Giunta regionale, su

proposta del dirigente titolare del fondo contenzioso, previo invio alle Strutture programmazione e bilanci, finanze e tributi e gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale per la verifica di regolarità contabile di propria competenza, i prelievi dal fondo suddetto;

- o) in relazione a quanto stabilito dall'art. 42 commi 8, 10 e 11 del D.lgs. 118/2011, siano disposti dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente titolare del fondo contenzioso, previo invio alla Struttura programmazione e bilanci e alla Struttura finanze e tributi per la verifica di regolarità contabile di propria competenza, le variazioni per l'iscrizione a bilancio delle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione per il contenzioso;
 - p) siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni in diminuzione degli stanziamenti collegati alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 53 della l.r. 25/2023 e la nuova destinazione delle risorse;
 - q) siano disposte dal dirigente della struttura responsabile della spesa e/o dell'entrata, previo invio alla Struttura finanze e tributi e alla Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale per la verifica di regolarità contabile di propria competenza, le variazioni di sola cassa per l'iscrizione di maggiori risorse, le variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima tipologia e tra capitoli di spesa del medesimo programma e titolo;
6. di autorizzare le competenti strutture del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate a istituire d'ufficio i capitoli necessari alla sola gestione dei residui attivi, passivi e perenti che non trovano corrispondenza nel bilancio di gestione 2024/2026 e ad apportare le modifiche delle denominazioni dei capitoli, ove necessarie per la miglior identificazione delle tipologie di entrata e di spesa in coerenza con il piano dei conti finanziario allegato al D.lgs. 118/2011;
7. di stabilire che le deliberazioni, proposte dal Dipartimento personale e organizzazione, che dispongono modifiche organizzative attraverso l'istituzione o la soppressione di strutture organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto, o la modificazione delle loro competenze, definiscano contestualmente l'assegnazione delle relative risorse finanziarie o, in alternativa, subordinino la loro decorrenza temporale all'avvenuto adeguamento del bilancio finanziario gestionale in accordo con le competenti strutture del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate e che, in ogni caso, sia la Giunta ad approvare ogni modifica relativa all'attribuzione dei capitoli di entrata e di spesa alle strutture che si rendesse necessaria in corso d'anno;
8. di stabilire che le modifiche alla programmazione triennale dei lavori pubblici, nel rispetto delle regole di gestione approvate dal Consiglio, possano essere disposte esclusivamente dalla Giunta regionale contestualmente alle collegate variazioni ai documenti contabili, di norma su proposta delle strutture responsabili dell'attuazione dell'intervento previo parere favorevole, per quanto di competenza, della Struttura stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici e della Struttura programmazione e bilanci;
9. di stabilire che dopo la data del 30 novembre di ciascuna annualità, oltre alle deroghe espressamente previste all'articolo 51, comma 6 del d.lgs. 118/2011, possano essere disposte esclusivamente le variazioni di bilancio collegate a interventi il cui impegno di spesa debba essere assunto indifferibilmente entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

10. di rinviare ad un successivo atto l'attribuzione delle specifiche quote di bilancio alle posizioni di particolare responsabilità istituite con la deliberazione 1556 in data 22 dicembre 2023 e le relative disposizioni applicative.

§